

BGer 2C 255/2023 vom 17. Mai 2023

Bundesgericht, 2023-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_255_2023

FR: TF 2C 255/2023 du 17 mai 2023

IT: TF 2C 255/2023 del 17 maggio 2023

Regeste

Permesso di domicilio UE/AELS (pagamento tardivo dell'anticipo delle spese) |
Cittadinanza e diritto degli stranieri

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 147 I 333 consid. 1 e richiami).

E. 2.1

Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

E. 2.2

Sebbene l'oggetto di giudizio possa riguardare unicamente la questione dell'inammissibilità del ricorso inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo, la procedura ha tuttavia preso avvio dalla revoca del permesso di domicilio UE/AELS di cui il ricorrente era titolare, autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora degli effetti giuridici: il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova quindi applicazione (sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 1 e richiamo) e la via del ricorso in materia di diritto pubblico è data.

E. 2.3

Come appena accennato l'impugnativa può riferirsi soltanto alla questione dell'inammissibilità per mancato rispetto del termine assegnato per versare la seconda rata dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Al riguardo va rammentato che l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 147 I 73 consid. 2.1 e richiami).

E. 3.1

Il ricorrente, il quale precisa di avere versato la seconda rata benché dopo la scadenza del termine assegnato, ritiene che la Corte cantonale, a conoscenza della sua situazione economica non certamente florida nonché del suo impegno nel cercare di fare fronte al

pagamento richiesto, avrebbe dovuto, prima di dichiarare il ricorso irricevibile, concedergli un termine suppletorio oppure invitarlo espressamente a presentare una domanda di assistenza giudiziaria. Dichiarare invece inammissibile la sua impugnativa perché in ritardo per il pagamento di una sola rata e privarlo di conseguenza della possibilità di ottenere una decisione giudiziaria, allorché risiede in Svizzera da numerosissimi anni, costituirebbe formalismo eccessivo nonché disattenderebbe il divieto dell'arbitrio. La censura, di natura largamente appellatoria e, quindi, ai limiti dell'ammissibilità (artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF), è priva di pertinenza.

E. 3.2

Come emerge dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa, il ricorrente, quando si è rivolto al Tribunale cantonale amministrativo, era patrocinato da un avvocato, il quale doveva avere conoscenza delle esigenze poste dalla procedura cantonale, segnatamente in materia di anticipo delle spese e doveva pertanto informarlo al riguardo. Sempre dagli atti risulta che lo scambio di corrispondenza concernente l'anticipo delle spese (decreto del 30 gennaio 2023; istanza di rateizzazione del 1° febbraio 2023 e decreto di parziale accoglimento del 2 febbraio 2023) ha avuto luogo tra l'autorità e l'avvocato. Era pertanto dovere del patrocinatore, a conoscenza delle difficoltà finanziarie del suo cliente, adottare i necessari provvedimenti affinché i tre termini concessi per pagare l'anticipo, ognuno con la comminatoria d'irricevibilità, fossero rispettati. Egli avrebbe potuto chiedere in tempo utile una proroga del termine o presentare una domanda di assistenza giudiziaria. Ciò che tuttavia non ha fatto. Non vi è pertanto nessun formalismo eccessivo e ancora meno arbitrio (su questa nozione vedasi DTF 147 II 454 consid. 4.4; 144 III 145 consid. 2) da parte della Corte cantonale nell'aver applicato la comminatoria contenuta nel decreto del 2 febbraio 2023. Pretendere ora che spettava alla Corte cantonale invitare l'insorgente a chiedere il benefico dell'assistenza giudiziaria rispettivamente concedergli d'ufficio un termine suppletorio rasenta i limiti della temerarietà. In quanto ammissibile, la critica si rivela pertanto manifestamente infondata.

E. 4.1

Per i motivi illustrati nella misura in cui è ammissibile il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e come tale va respinto (art. 109 cpv. 2 lett. a LTF).

E. 4.2

Le spese, ridotte, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.